



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Segreteria del Dirigente Generale

Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot.n. 8427

Palermo li, 18 MAG 2022

CIRCOLARE n. 21 del 18 MAG 2022

OGGETTO: Attività di informazione e comunicazione nella Pubblica Amministrazione - direttiva.

***Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
dei Comuni siciliani***

***Ai Sindaci
Ai Commissari Straordinari
Ai Segretari
delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi
siciliani***

e, p.c.

***Alla Federazione Nazionale Stampa Italiana
Associazione Siciliana della Stampa
assostampa@assostampasicilia.it***

All'ANCI Sicilia

All'ASACL

All'ASACEL

Alla Lega delle Autonomie

Con l'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000, n. 150, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a Statuto speciale, le pubbliche amministrazioni dispongono di un indispensabile strumento per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace e trasparente comunicazione.

La comunicazione pubblica ha cessato di essere un segmento aggiuntivo e residuale dell'azione delle pubbliche amministrazioni diventando parte essenziale del processo di efficacia, efficienza e trasparenza. La riforma della pubblica amministrazione, il decentramento e il rafforzamento dei livelli locali di governo, l'attuazione del principio di sussidiarietà e il conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle amministrazioni, possono realizzarsi solo con il pieno consenso dei cittadini e delle imprese, degli operatori del settore pubblico, da coinvolgere attraverso opportuni ed adeguati processi di relazione e comunicazione.

Le attività di informazione e comunicazione favoriscono la trasparenza che, oltre ad essere un prezioso mezzo di prevenzione della corruzione, è anche una formidabile leva della partecipazione civica, e quindi presenta una rilevante dimensione comunicativa.

Finalità e ambito di applicazione

Con questa direttiva il Dipartimento delle Autonomie locali, in linea con la volontà del Governo della Regione Siciliana di attuare un radicale processo di cambiamento della Pubblica amministrazione, fornisce agli Enti locali, gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica.

La direttiva si propone di contribuire al perseguimento, da parte delle amministrazioni locali, delle seguenti finalità:

- sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese; - gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi media);
- realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull'intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la qualità dei servizi e l'efficienza organizzativa, sia per creare tra gli operatori del settore pubblico senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
- formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di informazione e comunicazione; - ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione, dell'impiego delle risorse finanziarie.

Questa direttiva, pertanto, richiama e impegna la responsabilità dei vertici degli Enti locali all'applicazione della legge n. 150/2000 e alla definizione di strutture, risorse e professionalità necessarie per:

- progettare e realizzare attività di informazione e comunicazione destinate ai cittadini e alle imprese; procedere ad una rinnovata ingegneria dei processi di comunicazione interna e adeguare i flussi di informazione a supporto dell'attività degli uffici che svolgono attività di informazione e comunicazione, e il loro coordinamento, già individuati dalla legge n. 150/2000;
- produrre e fornire informazioni, promuovere eventi che, tenendo conto dei tempi e dei criteri che regolamentano il sistema dei media, possano tradursi in notizie per i mass media tradizionali e nuovi — come i giornali on-line — e altri mezzi di diffusione di notizie di interesse pubblico.

Obiettivi.

Le amministrazioni locali, attraverso gli uffici stampa, i portavoce e gli Urp e le analoghe strutture, devono:

- 1) garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato;
- 2) pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;
- 3) ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna.

Per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le amministrazioni locali devono:

a) dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attività di informazione, portavoce e ufficio stampa, e di comunicazione, ufficio per le relazioni con il pubblico;

b) promuoverne il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura/area organizzativa.

Inoltre, nella creazione dei nuovi profili professionali e delle nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico e della sua comunicazione interna, deve essere favorita la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento che promuovano operatori dell'informazione e comunicazione competenti e motivati.

Tipologia della comunicazione.

La legge n. 150/2000 indica quali figure siano capaci di realizzare le attività di informazione e comunicazione nell'amministrazione pubblica: l'ufficio stampa e il portavoce, da un lato, e l'ufficio per le relazioni con il pubblico e analoghe strutture, dall'altro.

I due segmenti di attività individuati sono importanti, ma non singolarmente esaustivi della funzione di comunicazione la cui complessità si esprime sia attraverso la previsione di differenti tipologie professionali, sia attraverso attività che non si esauriscono nel front-office o nei rapporti con i media. La comunicazione interna e la produzione di messaggi complessi verso l'esterno rappresentano momenti differenti della stessa funzione di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e pertanto richiedono un coordinamento che ne governi, con efficacia, le interazioni e le sinergie. Questa dimensione complessiva e integrata della comunicazione non può essere dimenticata né sottovalutata nell'attuazione della legge del 7 giugno 2000, n. 150.

Nello svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione, così come nella costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le amministrazioni devono, inoltre, considerare centrali e decisivi gli strumenti interattivi della comunicazione on line (Internet-intranet-social) che i cittadini utilizzano sempre più per informarsi e per dialogare con le pubbliche amministrazioni.

Modalità operative: il coordinamento degli strumenti della comunicazione.

Le amministrazioni devono assicurare il raccordo operativo tra i segmenti di comunicazione attivati, il portavoce, l'ufficio stampa e l'ufficio per le relazioni con il pubblico e analoghe strutture come gli Uffici Comunicazione Istituzionale, devono prevedere forme organizzative di coordinamento delle loro attività per massimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche, e creare sinergie ed integrazione tra le azioni di comunicazione per contribuire a rendere efficaci e soddisfacenti le relazioni con i cittadini. Ciascuna amministrazione, quindi, potrà istituire al proprio interno una struttura di coordinamento, costituita dal responsabile dell'Urp o dell'ufficio Comunicazione istituzionale, dal capoufficio stampa o dall'addetto stampa (a seconda della complessità strutturale dell'ente) e dal portavoce, se presente all'interno dell'amministrazione. La struttura di coordinamento ha funzioni di programmazione, indirizzo e raccordo delle attività da realizzare e potrà gestire capitoli di spesa su servizi/prodotti inerenti le attività di informazione e comunicazione.

Alla struttura di coordinamento spetta il compito di presentare al vertice dell'amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il piano della comunicazione.

Il programma deve contenere:

- la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on-line, pubblicitaria etc.);
- la descrizione delle singole azioni con l'indicazione dei tempi di realizzazione (calendarizzazione per fasi);
- la scelta dei mezzi di diffusione e il budget; la pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni (sia in itinere al progetto sia ex post).

Per la particolare tipologia della materia dell'informazione, che spesso non ha orari prestabiliti, si potrà prevedere una gestione elastica dell'orario di lavoro e favorire il lavoro agile per giornalisti e i comunicatori.

Funzioni degli organi dell'informazione.

La legge n. 150/2000 attribuisce all'ufficio stampa, prioritariamente, la gestione dell'informazione in collegamento con gli organi di informazione a mezzo stampa, radiofonici, televisivi e on line. In particolare l'ufficio stampa, coordinato da un responsabile di servizio o da un capo ufficio stampa, si occupa: della redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; dell'organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici; del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali, anche sul web e dirige il notiziario dell'Ente, ove presente, per il quale la legge prevede un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti.

Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni (inferiori a 10 mila abitanti), per meglio ottimizzare le loro funzioni, gli uffici stampa, possono essere costituiti in forma consorziata e/o associata tra enti locali che raggruppano una popolazione residente non inferiore a 15.000 unità.

A differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse - superiori a 30 mila abitanti, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni.

Le amministrazioni favorendo, in via prioritaria, l'istituzione degli uffici stampa, potranno designare un Portavoce, figura di natura fiduciaria anche esterna all'amministrazione, con funzione di presidio della comunicazione politica del vertice dell'Amministrazione.

Il portavoce, cui la norma non richiede l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, non può pertanto, in alcun caso, svolgere le funzioni previste dalla legge per l'ufficio stampa.

I profili professionali.

L'individuazione e la regolamentazione delle tipologie professionali che operano negli uffici stampa, negli uffici per le relazioni con il pubblico e in strutture analoghe utilizzando strumenti di informazione e comunicazione tradizionali e nuovi, sono affidate, come indicato dall'art. 9, comma 5, della legge del 7 giugno 2000, n. 150, alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali rappresentative sul territorio nazionale delle categorie professionali. In particolare negli uffici stampa sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

I CCNL dei quattro comparti del Pubblico impiego ed il contratto collettivo della Regione Siciliana hanno già previsto due nuovi profili, uno nel settore Informazione: Specialista nei rapporti con i media — giornalista pubblico, e uno nel settore Comunicazione: Specialista della comunicazione istituzionale.

In attesa della definizione dei profili professionali ed economici in corso da parte dell'ARAN per gli Enti locali, come pure dell'Aran Sicilia, sarà garantita la conferma dell'accordo collettivo regionale stipulato ai sensi dell'art. 127 comma 2 e pubblicato nella GURS n. n. 54 del 16.11.2007.

Il linguaggio.

La comunicazione delle pubbliche amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità e, nel contempo, garantire completezza e correttezza dell'informazione. Questo obiettivo dovrà essere perseguito con le adeguate professionalità, ma anche con l'impiego dei nuovi strumenti informatici, promuovendone la diffusione in tutte le amministrazioni.

La dirigenza verrà valutata anche alla luce dell'applicazione della presente direttiva.

Pertanto i vertici delle amministrazioni degli enti locali, in sede di emanazione della direttiva annuale e degli indirizzi strategici, indicheranno le misure di comunicazione istituzionale da adottare e gli obiettivi da raggiungere in linea con il programma di governo dell'Amministrazione pubblica.

Innovazioni apportate dalla l.r. 17.2.2021, n. 5 – esperti del Sindaco

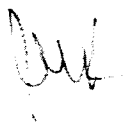
L'articolo 9 della l.r. 17.2.2021, n. 5, nell'integrare e modificare il testo dell'articolo 14 della l.r. 26.8.1992, n.7, ha previsto, tra l'altro, che gli incarichi di esperti del Sindaco possono anche riferirsi *all'attività di portavoce del Sindaco previsto dalla Legge n. 150/ 2000, nonché all'attività di esperto per l'informazione e la comunicazione delle attività del Sindaco.*

La norma suddetta è stata posta al vaglio della Corte costituzionale che, con pronuncia n. 70 del 25 gennaio 2022, ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale limitatamente:

- alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco
- alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità».

Pertanto, qualora si voglia utilizzare la figura dell'esperto del Sindaco per lo svolgimento delle attività di comunicazione ed informazione, dovrà tenersi conto delle limitazioni dettate dalla pronuncia sopracitata.

Il Dirigente Generale
d.ssa Margherita Rizza



L'ASSESSORE
Avv. Marco Zambuto

Documento
firmato da:
MARCO ZAMBUTO
17.05.2022 13:08:
04 UTC

